

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TIRO CON L'ARCO ERBA



STATUTO SOCIALE

*Approvato dall'Assemblea degli Associati
del 15 Novembre 2023*

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA'

AFFILIAZIONE, DURATA

Articolo 1 – Denominazione e sede

Articolo 2 – Scopo e Attività

Articolo 3 – Stemma Sociale

Articolo 4 – Affiliazione

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 5 – Domanda di Ammissione

Articolo 6 – Diritti e Doveri dei Soci

Articolo 7 – Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato

TITOLO III

LA STRUTTURA

Articolo 8 – Organi Sociali

Articolo 9 – L'Assemblea degli Associati

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Articolo 11 – Obblighi di comunicazione

Articolo 12 – Il Presidente e il Vicepresidente

Articolo 13 – Segretario e Tesoriere

Articolo 14 – I tesserati

Articolo 15 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 16 – Patrimonio

Articolo 17 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario

Articolo 18 – Utili e Avanzi di Gestione

Articolo 19 – Libri Sociali

Articolo 20 – Pubblicità e trasparenza

TITOLO V
LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 21 – Lavoratori e Volontari

TITOLO VI
ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 22 – Modifiche Statutarie

Articolo 23 – Trasformazione – Terzo settore

Articolo 24 – Scioglimento

Articolo 25 – Liquidazione, devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi

Articolo 26 – Dichiarazione Esonero

Articolo 27 – Norme di Rinvio

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', AFFILIAZIONE, DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel **D.Lgs. 36/2021 e ss. mod.**, è costituita un'associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di “**Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro con l'Arco Erba**” in breve A.S.D. Tiro con l'Arco Erba (d'ora in poi “*Associazione*”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione “*associazione sportiva dilettantistica*”, anche in acronimo A.S.D. L'associazione ha sede in via Della Libertà 15 a Erba (CO) ed è retta dal presente statuto. L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, e può operare sia in Italia che all'estero. Il Consiglio può spostare liberamente sede rimanendo all'interno dello stesso comune senza dover convocare l'Assemblea dei Soci.

Articolo 2 - Scopo e Attività

1. L'Associazione, è un'associazione di diritto privato apolitica, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro, ha come fondo comune le quote sociali ed ogni altro provento patrimoniale; eventuali proventi non potranno essere distribuiti anche se in forme indirette.
3. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico l'associazione ha per finalità lo sviluppo e la

- diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tiro con l'Arco e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, **l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.**
 5. L'Associazione **potrà altresì** partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della **FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco)**, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Tiro con l'Arco compresa l'attività paralimpica.
 6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale. Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.
 7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
 8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Articolo 3 – Stemma Sociale

Lo stemma sociale è: due frecce incrociate, una azzurra e una rossa, racchiuse in un cerchio nero in campo verde, come da modello allegato al presente statuto.

Articolo 4 - Affiliazione

La società sportiva “A.S.D. TIRO CON L’ARCO ERBA” è affiliata alla FITARCO ed accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’ I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l’Arco), e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi, nonché alle disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021. L’associazione si riserva, in prosieguo, con Delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione o ente.

TITOLO II ASSOCIATI

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo con il quale si dichiara altresì di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti e versare la quota sociale annuale. Il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

4. La validità della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
6. La qualifica di associato e la quota associativa sono personali e non trasmissibili per nessun motivo e titolo.
7. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - il diritto a partecipare alle attività associative;
 - il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.7.

4. La possibilità di ricoprire cariche sociali verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
6. Gli Associati si impegnano a:
 - contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
 - svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio;
 - rispettare le norme e direttive di cui all'art. 4.
7. È facoltà del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, di nominare Soci benemeriti, i quali non sono tenuti al versamento di alcuna quota sociale. Essi hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono ricoprire cariche sociali.
8. Stesse modalità per la nomina del Presidente Onorario. Saranno inoltre considerati Soci Sostenitori, coloro i quali appoggeranno tangibilmente l'attività sociale. Essi hanno voto deliberativo nelle Assemblee ma non potranno ricoprire cariche sociali.

Articolo 7 - Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato

1. La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere *ad nutum* con efficacia immediata dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell'Associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati effettivi o che abbiano receduto non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di

radiazione, assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

2. Ciascun Associato è tenuto ad inviare la quota associativa annuale tassativamente entro i termini e le condizioni stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione.

TITOLO III

LA STRUTTURA

Articolo 8 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive, onorarie e non retribuite e possono essere rieleggibili.
2. Gli organi sociali sono:
 - L'Assemblea Generale dei Soci
 - Il Presidente
 - Il Consiglio Direttivo

Tutti questi Organi durano in carica per il periodo del quadriennio Olimpico.

Articolo 9 - L'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, è l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
2. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché gli Associati minorenni tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.

3. Ciascun associato avente diritto al voto, può disporre di due deleghe di altri Soci. La delega deve pervenire per iscritto.
4. La convocazione, contenente i dettagli dell'assemblea, viene diramata con comunicazione scritta o telematica almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione.
5. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
6. L'**Assemblea Ordinaria** dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente. Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.
7. L'**Assemblea Straordinaria** viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.
8. La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.
9. L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.
10. Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall'Art. 6 del presente Statuto.
11. L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

- approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale;
- nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
- acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
- qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

12. L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

- modifiche statutarie;
- trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
- sui diritti reali immobiliari;
- sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
- su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente Statuto.

13. Salvo quanto previsto dal presente Statuto all'art. 24, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i

casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

14. L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista “*presenza e videoconferenza*”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
15. L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, oppure da un Presidente eletto dall'Assemblea ed assistito da un segretario nominato dalla stessa.
16. Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori.
17. L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese.
18. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
19. È fatta a scrutinio segreto l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.
20. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea. Il numero di consiglieri previsti per il quadriennio successivo viene stabilito dal Consiglio uscente.
2. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri, ed ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea e di assicurare la buona gestione della Società.

Sono di sua competenza:

- Nomina del Vice Presidente;
- Nomina del Segretario e del Tesoriere;
- Ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- L'affiliazione dei nuovi Soci;
- La compilazione dei Regolamenti Interni;
- La preparazione dei rendiconti finanziari e delle previsioni di spese;
- Designazione dei collaboratori sia interni sia esterni, ed eventuali compensi;
- Provvedimenti di radiazione verso Associati che si rendessero colpevoli di violazione del presente Statuto o del Regolamento Interno e di comportamenti non adeguati al decoro e alla correttezza sportiva, da ratificare in Assemblea Ordinaria.

In aggiunta il Consiglio Direttivo:

- Procede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati;
- Indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- Decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- Stabilisce il programma di attività dell'Associazione;
- Adotta provvedimenti disciplinari;
- Nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- Assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- Delibera il rimborso spese dei Consiglieri, eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo;
- Provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento

delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;

- Apre rapporti con gli istituti bancari, assicurazioni, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
 - Compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.
3. È facoltà del Consiglio Direttivo, invitare a riferire su argomenti specifici, persone che non ne facciano parte. Il Segretario compilerà il verbale di tutte le riunioni.
 4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
 5. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
 6. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per il conseguimento delle finalità associative, escluse le operazioni indicate nell'art. 9 del presente Statuto. Il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
 7. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando, all'uopo, l'ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
 8. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.

9. La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.
10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Associazione o in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica. Ove non sia nominato o assente il Segretario ai sensi del successivo art. 13, il Consiglio ad inizio riunione designa un proprio membro quale Segretario della riunione.
11. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista "*presenza e videoconferenza*", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica.
13. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
14. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.
15. Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applica l'art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.
16. I titolari degli organi associativi decadono:
 - per dimissioni;
 - per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
17. La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati.
18. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'associazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.
19. Il Consiglio direttivo decade:

- Per dimissioni e/o revoche contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- Per dimissioni, revoca o impedimento definitivo del presidente;
- Per contemporanea vacanza, per qualunque causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- Per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea

In questi casi il Presidente o, in caso in caso di suo impedimento, il vice presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare l'assemblea straordinaria entro sessanta giorni, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l'amministrazione ordinaria.

Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare un numero di consiglieri non superiore alla metà dei componenti del direttivo e l'operatività dell'organo non risulta compromessa, si procederà all'integrazione dell'organo collegiale con la chiamata del numero di componenti necessario tra i candidati non eletti alla carica di consigliere, scorrendo la graduatoria sulla base dei voti conseguiti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Qualora non fosse possibile l'integrazione dell'organo, il consiglio direttivo proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile, che provvederà alla elezione dei consiglieri vacanti per l'integrazione dell'organo, in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

20. Tutte le cariche sociali sono volontarie e non possono essere remunerate.

Articolo 11 - Obblighi di comunicazione

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei

dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 12 - Il Presidente e il Vicepresidente

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso. Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di "*Vicepresidente incaricato*".

Sono compiti del Presidente:

- Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- Firmare il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;
- Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee;
- Sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea degli Associati;
- Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
- Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- Ogni anno presentare all'Assemblea una relazione sull'attività sportiva e organizzativa dell'Associazione.

In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il

termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica o altro mezzo telematico.

In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione da convocarsi nel termine di 20 (venti) giorni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

Articolo 13 - Segretario e Tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
4. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
5. Il tesoriere, ove istituito e nominato, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
6. La carica di Segretario e di Tesoriere avranno la durata di anni quattro e sono revocabili in qualsiasi momento lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempimenti.

Articolo 14 - I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da

- atleti;
 - dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - giudici/arbitri;
 - dirigenti;
 - tecnici, istruttori;
 - altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
 3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci dell'Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
 4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso, oltre quello del genitore o soggetto esercitante la potestà parentale.
 5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 15 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o in occasione dell'Assemblea dei Soci, o comunque coerentemente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FITARCO per il costante aggiornamento degli atti federali. Nell'ambito dell'Associazione, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici possono partecipare alle assemblee provinciali, regionali e nazionali con delega di voto. Nell'Associazione porteranno proposte del loro settore.

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 16 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.NI, del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Articolo 17 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario

Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione - da sottoporre al parere dell'Organo di Controllo ove nominato - che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

Il Bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 18 - Utili e Avanzi di Gestione

1. In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017

Articolo 19 - Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli Associati in formato redatto o digitale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere archiviati anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 20 - Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

TITOLO V

LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 21 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 22 - Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati. La convocazione dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:
 - dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria degli Associati per esaminarle e deliberare in merito;
 - da almeno due terzi degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria degli Associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all'indizione stessa.
3. Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 23 - Trasformazione – Terzo settore

1. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
2. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 24 – Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, all'unanimità dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

Articolo 25 – Liquidazione, devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi

In caso di scioglimento, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge e secondo le disposizioni del c.c.

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono

essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

Articolo 26 – Dichiarazione Esonero

L'Associazione declina ogni e qualsiasi responsabilità, per eventuali danni, comunque derivanti agli Associati, ai frequentatori ed ai terzi in genere, sia all'interno dei locali dell'Associazione, sia in conseguenza dell'attività sportiva da essi svolta.

Fermo il principio della responsabilità personale derivante al singolo Associato, per eventuali danni arrecati a terzi in occasione dell'attività sportiva, che forma oggetto della Società, e l'obbligo dell'Associato di tenere, in ogni caso, rilevata e indenne l'Associazione da ogni domanda degli stessi terzi.

Ogni Associato a qualsiasi categoria appartenga, dovrà sottoscrivere una dichiarazione di esonero nei confronti dell'Associazione a monte di questo articolo. Quando si tratta di minori, la dichiarazione deve essere resa dal genitore esercente la Patria Potestà.

Articolo 27 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco a cui l'associazione è affiliata, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.